

cazione in modo uniforme in tutto il regno della medesima?

Ove non si parli in via amministrativa, questa facoltà è eccessiva, è strana, stranissima. La facoltà di interpretare la legge non si appartiene al potere esecutivo, da cui ha esistenza e vita codesta Commissione centrale. La legge viene applicata da' tribunali ordinari, e il regolare nella stessa materia la uniformità dei giudizi spetta alla Suprema Corte di cassazione.

Se voi riterrete com'è concepito questo articolo, voi richiamerete in una forma più strana e pernicioso il contenzioso amministrativo; ed invece del Consiglio di Stato, voi avrete la Commissione centrale, che per il modo della sua creazione ispirerà sempre minor fiducia.

Signori, il contenzioso amministrativo è morto, è sepolto, e a Dio piaccia che lo sia per sempre. Non evocatelo dalla tomba; in qualunque modo comparisca, sia pure sotto il nome di Commissione centrale, il suo spettro fa sempre paura. (Bene! a sinistra)

FOSSA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Perdoni, debbo prima far sapere alla Commissione che l'onorevole Ferraris ha formulato in un emendamento il suo concetto. Egli propone che al secondo capoverso si dica:

« Contro i giudizi delle Commissioni, ecc., ecc. »

Poi invece di « sono definitivi ed inappellabili, » vorrebbe si dicesse: « non si ammette ulteriore reclamo in via amministrativa. »

Voci dal banco della Commissione. È la stessa cosa.

FOSSA. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio ha il diritto, se vuole, di parlare prima degli altri.

FINALI, commissario regio. Ho chiesto di parlare per una spiegazione.

In principio io non ho domandato la parola, perchè le spiegazioni date dall'onorevole Restelli esplicavano nettamente il pensiero che ebbe il Governo nel proporre quest'articolo; e non poteva quindi nascere il dubbio che il Governo possa, contro quel principio che è nella legge sul contenzioso amministrativo, volere sottrarre una sua legittima competenza al tribunale ordinario. Ma dopo le parole dette dall'onorevole Salaris, ed anche dopo l'emendamento dell'onorevole Ferraris, il quale è stato or ora letto dall'onorevolissimo presidente, io debbo sottoporre alla Camera ed ai preopinanti stessi una considerazione.

Per quanto riguarda i giudizi della Commissione centrale d'appello, la quale appunto è chiamata ad interloquire intorno all'applicazione della legge (per esempio, ad interloquire se una persona sia o non sia soggetta all'imposta, se un reddito sia o non sia imponibile o sopra altre questioni simili) io senza alcuna difficoltà potrei a nome del Governo annuire che fosse aggiunta quella parola *amministrativamente* o *in via amministrativa*, che togliesse ogni dubbio.

Ma, per quanto riguarda i giudizi delle Commissioni provinciali d'appello, il Governo non potrebbe senza compromettere gravemente la piena esecuzione della legge, annuire all'aggiunta proposta dagli onorevoli Salaris e Ferraris.

Il principio che non si fosse ricorso ad alcun'autorità giudiziaria per i giudizi della Commissione provinciale intorno alla valutazione ed alla estimazione dei redditi, era scritto già nell'articolo 26 della legge 14 luglio. Colla nuova proposta non si faceva altro che ripeterlo, per averne l'occasione ed il nesso ad una disposizione la quale comprendesse anche le attribuzioni e le competenze della Commissione centrale, intorno alle quali le leggi precedenti per verità non avevano sufficientemente parlato.

Prego l'onorevole Ferraris a considerare se una Corte d'appello o un tribunale di prima istanza possa pel suo istituto essere chiamato e se possa con conoscenza di causa decidere se Tizio o Mevio abbiano 1200 o 2000 lire di rendita.

Per quella parte io, in nome del Governo, mi opporrei all'aggiunzione della parola *amministrativamente*, accettandola invece rispetto alla inappellabilità ed al carattere definitivo delle decisioni della Commissione centrale, le quali riguardano l'applicazione delle leggi, intorno alla quale non meno della stessa Commissione centrale le altre Corti giudicanti sono competenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferraris ha facoltà di parlare.

FERRARIS. Le spiegazioni che ci ha date il commissario regio concordano perfettamente colle premesse da me fatte alle poche parole che ebbi l'onore di pronunciare; ma veggo che la stessa formula dell'emendamento che io ho proposto, tenuto conto e sulla traccia delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Restelli a nome della Commissione, non corrisponderebbe a quello che io medesimo aveva premesso.

Infatti io concordo che i giudizi della Commissione provinciale di appello in ordine all'*estimazione dei redditi* debbano essere irrevocabili, come a riscontro non potrei ammettere (e sembra che ora siamo in questa parte tutti d'accordo) che ogni qual volta si tratti di giudizi emessi anche dalla Commissione centrale sulla materia in genere, dell'*applicazione della legge*, non vadano soggetti ad ulteriori riclami in via amministrativa, sia però aperta la via a far valere quelle ragioni che il diritto comune e la legge assicurano a tutti i cittadini, allora quando alcune di quelle ragioni, che nella legge del contenzioso amministrativo vengono indicate come *diritti*, si trovassero per avventura offese o compromesse.

Duolmi dover proporre un emendamento a voce; lo metterò più tardi in iscritto; intanto sembra a me che dovrebbe esser concepito in questi termini:

« Contro i giudizi delle Commissioni provinciali di appello, sui ricorsi intorno all'*estimazione dei redditi*,